

I casi difficili nel processo “super rato”

SOMMARIO: Introduzione. 1.- Uso onanistico o condonato del matrimonio. 1.1. Un esempio. 1.2. Prassi della Rota Romana 2.- Penetrazione senza eiaculazione. 2.1. Un caso specifico. 2.2. Prassi della Rota Romana. 3.- Concezione per assorbimento di seme. Prassi della Rota Romana. 4.- Fecondazione artificiale. 4.1. Diversi tipi di inseminazione artificiale. 4.2. Fecondazione artificiale propria e impropriamente detta. 4.3. Prassi della Rota Romana. 5.- Difetto del “modo umano”. Prassi della Rota Romana.

Introduzione

Si tratta non solo di “casi difficili” nelle cause *super Rato*, ma anche di una relazione difficile di presentare, davanti a un uditorio tanto qualificato come numeroso, che ha diritto a esigere chiarezza nell’esposizione, e allo stesso tempo decoro nella presentazione.

Ringrazio, prima di tutto, a S. E., Mons. Alejandro Arellano Cedillo, oggi Decano della Rota Romana, per avermi facilitato gli appunti con cui alcuni anni fa era lui a fare questa relazione, e all’eminente giudice rotale, Mons. Viscome, che la fece l’anno scorso, perché anche lui mi ha facilitato i suoi appunti. Io solo ho aggiunto il mio proprio grano di senape, tentando di essere fedele al mio stile discorsivo.

Ritornando sui fatti necessari per la consumazione...

Serve tornare sui componenti necessari per la consumazione del matrimonio, che la dottrina e la giurisprudenza hanno determinato con molta chiarezza, perché i più frequenti “casi difficili” hanno a che vedere con la mancanza di almeno uno di questi elementi:

- a) Certa erezione del membro virile
- b) La penetrazione, almeno parziale, nella vagina della donna
- c) Almeno una minima eiaculazione del seme nella vagina della donna
- d) Tutto ciò fatto al “*modo umano*”¹

Si tratta, dunque, di “casi difficili” o di “speciali difficoltà” in quelle cause *super Rato* la cui trattazione, a tenore della Istruzione *Dispensationis matrimonii* (7 marzo 1972), del can. 1699, § 2², del vigente codice di diritto canonico, e della Lettera Circolare

¹ Cf. B. Marchetta, *Scioglimento del matrimonio canonico per inconsumazione*, Padova 1981, p. 21. Cf. anche can. 1061.

² Can. 1699 §2: “Se il caso proposto tuttavia presenta speciali difficoltà di ordine giuridico o morale, il Vescovo diocesano consulti la Sede Apostolica”.

del 20 dicembre 1986, richiede che i vescovi consultino la Santa Sede *prima di iniziare il processo* vero e proprio.

Il Motivo di questa consultazione consiste nell'impedire l'inizio di istruttorie che mancano di serio e preciso fondamento o potrebbero arrecare un danno.

Questi casi di mancata consumazione del matrimonio che presentano speciali difficoltà sono principalmente i seguenti:

- 1.- Uso onanistico o condomato del matrimonio
- 2.- Penetrazione senza eiaculazione
- 3.- Concezione per assorbimento del seme
- 4.- Fecondazione artificiale
- 5.- Difetto del “*modo umano*”

Si potrebbero aggiungere i casi di prole dipendente dalla coppia, nonostante non generata nella coppia (figli precedenti, figli adottivi, ecc.), o i casi di speciale possibilità di scandalo, per esempio per cause di tipo economico.

Presentiamo, di seguito, questi cinque casi, e soprattutto, i criteri valutativi adottati dall'Ufficio “super Rato” della Rota Romana, nel trattarli e giudicarli.

1.- Uso onanistico o condomato del matrimonio

Presupposti sugli elementi necessari: penetrazione: SÌ - eiaculazione: non si sa...

La copula onanistica consiste nell'atto sessuale compiuto tra coniugi *secundum naturam*, diretto ad impedire la generazione della prole. Prende il nome del personaggio biblico di Onan, figlio di Giuda. Questo secondo la legge dell'evirato (levir=cognato), sposò la vedova di suo fratello, ma evitò la nascita dei figli, perché sarebbero stati considerati figli del defunto fratello³.

Forme o metodi di questo genere:

a) Coito interrotto (*Coitus interruptus*): consiste nell'iniziare normalmente la copula coniugale, proseguendo il rapporto fino a che l'uomo avverte l'approssimarsi dell'orgasmo, ritirando il membro dalla vagina in modo che l'eiaculazione avvenga al di fuori di essa.

b) Coito riservato (*Coitus reservatus*): consiste in un rapporto sessuale che si limita alla *immissio penis* senza essere seguito, né durante né dopo la “immissio” stessa, dalla eiaculazione.

³ “Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata sua; ogni volta che si univa alla moglie del fratello disperdeva il seme per terra, per non dare un discendente al fratello” (Gen. 38, 9).

c) Coito preservativo (*Coitus praeservativus*): consiste nell'unione coniugale effettuata, da parte dell'uomo o della donna, con mezzi meccanici, che impediscono la fecondazione. Si presenta sotto due forme:

a) Da parte dell'uomo (copula condomata). Consiste nell'uso del "condom"; Possibile insuccesso: rottura del preservativo; parte dell'ejaculato potrebbe rifluire accidentalmente dal preservativo nei genitali femminili (endovaginale), cioè possibile scivolamento del preservativo per detumescenza (venir meno dell'erezione) del pene; preservativo usato per un secondo amplesso ed inavvertito trasporto di tracce di sperma nella cavità vaginale.

b) Da parte della donna, sono di due specie: mezzi meccanici [cf. pessario (anello in silicone) vaginale], e mezzi chimici (spermicida).

1.1. Un esempio

- Comprovata credibilità delle parti
- Uso costante, mai omesso del condom nei rapporti (l'uomo si assicura della perfetta efficienza, a volte ne indossa due)
- Disapprovazione dell'oratrice a questo "vizio" del marito (si lamenta di ciò con più familiari ed amici), riluttanza ai rapporti protetti, il marito poi si consola con la vecchia fidanzata e tradisce la moglie.
- L'uomo mostra segni di ravvedimento
- No scandalo
- Nullità per esclusione del *bonum prolis*? Esclusione "ad tempus"

1.2. Prassi della Rota Romana

Ordinariamente la prassi della Rota Romana nel caso del *coitus interruptus* o condomato non ritiene opportuno presentare il caso alla dispensa apostolica "almeno se il vizio è da entrambe le parti". La Rota Romana non affronta la questione se tali matrimoni siano o meno consumati ma parla di una mera questione di opportunità. Questa ferma e costante linea scaturisce non solo dall'aspetto morale del problema, ma anche dalla considerazione del principio: *Admissa penetratione, praesupponitur ejaculatio* (fere impossibilis evadit probatio de non secuta seminis effusione saltem partiali, in vaginam mulieris), salva la dimostrazione del contrario.

Il problema che si presenta è di *carattere probatorio*, relativo alla *certezza morale* della prova, cioè, se si può sostenere come certo che, con l'uso del preservativo, *l'ejaculato non è penetrato nella vagina della donna*.

Rimane aperta la questione: questo tipo di coito può essere ritenuto consumativo del matrimonio?

Notiamo come l'uso costante del condom o dell'interruzione del coito *ante seminationem* impedisce la compresenza del terzo elemento richiesto perché vi sia

consumazione in senso canonico del matrimonio, la *effusio seminis in vagina*, e, dunque, di per sé, si dovrebbe concludere per la non consumazione.

La Plenaria della Congregazione dei Sacramenti 18 aprile 1970, *Proposte circa le cause "super rato et non consummato"*, con approvazione pontificia del 23 maggio 1970, alla domanda sulla concessione della grazia della dispensa in favore dei coniugi "in casu copulae onanisticae vel sodomiticae (in vase indebito) peractae", risponde: "I presenti convengono sulla inopportunità della dispensa nel caso di asserita inconsumazione per uso onanistico o sodomitico, *almeno se il vizio è da entrambe le parti*".

Il motivo che tale caso non venga dalla Rota Romana presentato al Santo Padre è per l'indegnità degli sposi, che, abusando costantemente del matrimonio e senza grave motivo, si rendono indegni di poter invocare lo scioglimento del vincolo che è concesso per via di grazia dal Pontefice.

Inoltre, la ragione di questa *inopportunità* non è soltanto da ricercarsi nel fatto che una dispensa del genere potrebbe apparire come premio ad una condotta moralmente repressibile (principi di *Humanae Vitae*, *Evangelium Vitae*, etc), ma anche nel grave danno che verrebbe al bene comune della Chiesa, (*apertae sunt cataractae coeli*) poiché si creerebbero precedenti assai pericolosi che aprirebbero inevitabilmente la via ad una grande quantità di richieste ed eventuali scioglimenti del vincolo *propter inconsumationem ob adsertam copulam onanisticam seu condomatam* (attraverso diversi metodi anticoncezionali maschili e femminili in uso), con imbarazzo e disagio e con il comprensibile scandalo dei fedeli.

Si potrebbe chiedere cosa accade se la copula condomata o il *coitus reservatus* sia voluto ed imposto da una parte sola.

A parte la difficoltà di provare se ambedue le parte sono coinvolte nella decisione o meno, in questo caso la presentazione al Santo Padre dipenderà non tanto dalla modalità dell'atto copulativo protetto, *bensì dal fatto che viene violata la volontà dell'altra parte, la quale ha dovuto subire il deplorabile abuso del coniuge*.

Possono anche avere casi in cui la volontà dell'altra parte non è stata violata, ma che per ragione igieniche sanitarie si impone l'uso del condom⁴. Che succederebbe se, prima di avere rapporti coniugali completi e liberi dall'uso del preservativo i due si fossero separati? Si potrebbe invocare la dispensa pontificia per inconsumazione? Quale sarebbe l'esito?

In questo caso possiamo parlare di assenza di imputabilità morale soggettiva degli sposi, necessitati, come anche in altre casi di possibile infezione, all'uso del condom. Certamente l'astinenza totale dei rapporti sessuali sarebbe più auspicabili e moralmente

⁴ Serva come esempio il caso di una coppia che deve utilizzare il condom per diverso tempo fino a quando l'uomo non ricorre ad un intervento di para-fimosi che le provocava un'infezione.

inecepibile, però dal punto di vista pratico risulta difficile un'astensione di lunga durata quando la soluzione del problema non è in tempi brevi.

2.- Penetrazione senza eiaculazione

Presupposti sugli elementi necessari: penetrazione: SÌ - eiaculazione: NO

Questo fenomeno della *impotentia eiaculandi* presenta quadri clinici, notevolmente diversi tra di loro, però tutti hanno come denominatore comune l'impossibilità di eiaculare nel corso dell'atto sessuale; perciò, questo risulta incompleto.

Questo peculiare quadro clinico può presentarsi sotto due aspetti fondamentali:

a) *impotentia eiaculandi absoluta o eiaculatio deficiens (congenita o acquisita)*

L'impossibilità di eiaculare è completa, cioè sia essa spontanea che provocata e non ha luogo né durante il sonno né in seguito a masturbazione né quindi nel rapporto sessuale.

b) *impotentia eiaculandi relativa (o disgiunta, si ha solo polluzione notturna)*

È una forma patologica molto frequente ed è caratterizzata dalla incapacità di emettere il liquido seminale. Dal punto di vista canonico-giuridico, bisogna concludere che rimane difficile, per non dire impossibile, stabilire in modo sicuro il punto di demarcazione tra la *impotentia eiaculandi* assoluta e quella relativa.

2.1. Un caso specifico

Luigi e Paola si conobbero nel giugno 2015 e dopo un periodo di frequentazione strinsero un legame affettivo, sfociato in fidanzamento dopo circa tre mesi, nel corso del quale i due ebbero intimità complete. La donna, presa dai rimorsi e dai sensi di colpa per non aver atteso il matrimonio prima di avere rapporti sessuali, si mostrò al fidanzato come turbata ed in crisi; il che generò nell'uomo un blocco (ripugnanza e pressione) che gli impedì, da quel momento in avanti, quindi anche nel corso della vita matrimoniale di porre in essere un atto coniugale completo di tutti i suoi elementi, non riuscendo più ad avere un orgasmo ed impossibilità ad eiaculare. Infatti, essendo venuto meno qualsiasi trasporto verso la donna, ogni volta che vi era penetrazione, l'uomo poco dopo si ritraeva, attesa l'inutilità di procedere nel tentativo di trovarvi soddisfazione, visto che non riusciva ad eiaculare. Il matrimonio, celebrato il 19 settembre 2016, durante il quale le parti ebbero solo tre rapporti intimi completi, nella modalità sopra descritta, si avviò rapidamente alla conclusione senza che mai si instaurasse un clima di vero affetto coniugale. L'uomo rifiutò di ricorrere all'aiuto di specialisti, in quanto riteneva che con altre donne non avrebbe avuto alcun problema. Le parti giunsero al divorzio nel giugno del 2017.

Considerato che fra le parti vi sono stati rapporti intimi comprensivi di penetrazione, il Vescovo avrebbe dovuto consultare previamente la Santa Sede, prima di istruire la causa, per ricevere le opportune indicazioni sul modo di procedere nella

raccolta della prova (nel nostro caso gli sarebbe stato detto di avvalersi dell'aiuto di periti per verificare che non vi fosse stata emissione di sperma nel corso dei rapporti).

Lettera al Vescovo con le indicazioni sul caso:

Eccellenza Reverendissima,

valutato il caso, *sic stantibus rebus*, cioè in assenza di una adeguata documentazione clinica peritale, non appare prudente presentare al Santo Padre la causa per la dispensa.

Secondo il principio *admissa penetratione praesumitur eiaculationem*, è quasi impossibile ottenere una risposta affermativa circa la grazia senza un grave ed oculato *supplementum* di un perito, che escluda ogni possibilità per l'uomo di compiere un atto coniugale completo in tutti i suoi elementi; tenendo presente che la credibilità delle parti, ancor più gravosa in simili casi, potrebbe non bastare. La prego, dunque, di far pervenire a questo Ufficio idonea documentazione clinica.

Ove risultasse impossibile ottenere quanto sopra richiesto, si consiglia di intraprendere la via giudiziaria.

Voglia infine prendere nota, anche in vista di futuri procedimenti, che nei casi, come questo, di particolare difficoltà, è norma rivolgersi previamente alla Sede Apostolica, per le necessarie indicazioni sul modo di istruire la causa. È infatti, compito di questo Ufficio curare che il Romano Pontefice possa decidere sulla concessione della grazia con dovuta serenità.

Profitto volentieri della circostanza per professarmi con sensi di distinto ossequio, dell'Eccellenza Vostra Reverendissima

2.2. Prassi della Rota Romana

In questi casi non si è sempre in presenza di certezza della diagnosi, le problematiche sono molto complesse, principi morali e religiosi sbagliati, terrore di gravidanze, turbamenti relativi alla sfera sessuale. Ne consegue la necessità di perizie mediche, che siano almeno due, per avere una certezza sull'incapacità del soggetto ad eiaculare.

Nell'ordine naturale una volta ammessa la penetrazione, bisogna *presumere* che sia intervenuta anche una qualche pur minima eiaculazione, tranne dimostrare da parte di vari medici l'incapacità di emettere un liquido elaborato nel apparato genitale.

La presunzione è: *admissa penetratione, praesumitur secutam eiaculationem, nisi contrarium probetur*.

Tale processo logico si designa con il termine presunzione, definita dal CIC nel can. 1584: "La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo *di* una cosa incerta; è detta *praesumptio iuris* la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta *praesumptio hominis* quella che è formulata dal giudice".

Nell'ordine naturale una volta ammessa la penetrazione, bisogna presumere che sia intervenuta anche una qualche pur minima eiaculazione. Non bastano a superare tale presunzione le affermazioni dei coniugi che escludono l'eiaculazione, anche se categoriche e in perfetta buona fede. Quella può aver avuto luogo in quantità minima, senza che le parti se ne siano rese conto. La presunzione non può essere superata che da prove mediche, e cioè da una o più perizie "ex officio", che dimostrino in maniera sicura che il soggetto è incapace di eiaculare.

Riguardo alla prova testificale niente si può dare come giuridicamente valido. I testi, qualunque cosa dicano, non hanno altra possibilità che riferire quello che hanno sentito dire alle parti, che sono convinte di quello che dicono.

Dopo la Plenaria del 18 aprile 1970 la S. Congregazione non ha tralasciato di esaminare e di risolvere direttamente alcuni casi di asserita aneiaculazione, *admissa penetratione...*, adottando questa considerazione: «*La prova è estremamente difficile; il caso singolo sia presentato al S. Padre per la dispensa solo quando le perizie diano piena tranquillità sulla non avvenuta eiaculazione del soggetto in esame; né ci si accontenti di un solo perito, esigendo, nei singoli casi, perizie suffragate da studiosi "in re peritissimi"*».

3.- Concezione per assorbimento di seme

Presupposti sugli elementi necessari: penetrazione: NO - eiaculazione: SÌ

==> Ricordare il primo processo da me istruito, nell'anno 1980...

In questo caso, il seme eiaculato "*ante portas*" è assorbito dai genitali femminili mediante una *chemiotassi* positiva (reazione tramite la quale la direzione del movimento delle cellule/organismi unicellulari è determinata da sostanze chimiche). Questa forma straordinaria di concepimento per *seminis absorptionem* è offerta dalla deposizione del seme virile sulla mucosa vaginale, *sine penetratione*.

Prassi della Rota Romana

È chiaro che per la Rota Romana, quando non c'è stata penetrazione del membro virile nella vagina della donna, non esiste consumazione del matrimonio, giacché si tratta di uno dei tre momenti della copula perfetta o coniugale.

Ma il problema, anche per la Rota Romana, riveste la massima importanza, *quando nonostante la provata inconsumazione, è nata prole ed è vivente*.

La Rota Romana, nell'esame di ogni singolo caso di matrimonio rato, sempre avverte la preoccupazione dell'eventuale scandalo o meraviglia, che la dispensa potrebbe destare. Come inderogabile pregiudiziale alla concessione della grazia, in ogni singolo

caso, ha sempre posto l'assoluta cautela dell'assenza di scandalo o stupore (*admiratio*) "*inter fideles*"⁵.

Indicazione della Plenaria del 1970: In caso di concepimento, accertato dalla constatazione della integrità fisica della donna, si rileva che, se la prole è vivente, è quasi impossibile l'assenza dello scandalo; tuttavia, i casi devono essere esaminati con spirito pastorale e presentati al Santo Padre soltanto se le condizioni seguenti sono adempiute:

a) prova dell'inconsumazione per argomento morale e soprattutto (che si pone come *condicio sine qua non* per la concessione della grazia) per argomento fisico, cioè per perseverante integrità imenale della donna, secondo allegate certificazioni dei periti, fino al parto: pertanto fu necessario praticare la deflorazione artificiale chirurgica/o parto cesareo/ per far nascere la prole;

b) se si tratta di casi eccezionali e degni di considerazione ;

c) se c'è una giusta e grave causa per la dispensa (No possibilità riconciliazione; l'oratrice ha paura del marito iracondo e violento, dare un ambiente sereno alla bambina, l'uomo dice di voler il bene della bambina);

d) se, dal peculiare voto pro rei veritate, del Vescovo, il pericolo di scandalo (per quanto attiene all'opportunità di concedere la dispensa) proveniente dalla dispensa, considerata la prole nata nel matrimonio, sia nullo o insignificante;

⁵ In questo senso conviene citare i documenti emanati dalla Congregazione dei Sacramenti:

a) *Lettera circolare del 15 giugno 1952 ad Exc.mos Archiepiscopos, Episcopos atque locorum Ordinarios*, si legge: "[...] antequam suum votum redigat, ab Episcopo proprio coniugum vel partis oratricis, saltem de absentia scandali in casu certior factus sit".

b) L'Istruzione "*Dispensationis matrimonii*" del 7 martii 1972: "Episcopi in voto pro rei veritate exarando, causae naturam et qualitates perpendant modo concreto et practico, scilicet consideratis adiunctis peculiaribus sive personarum sive facti inconsummationis sive opportunitatis gratiae [...] antequam votum suum conscribat [...] consilia conferat saltem de scandali absentia ex pontificiae dispensationis gratia forte orituri".

c) *Lettera circolare "De processu super matrimonio rato et non consummato"* del 20 dicembre 1986: "[...] Rationibus pastoralibus motus, consideret etiam opportunitatem gratiae absentiam scandali, fidelium admirationem vel damnum cuiuslibet generis quae ex gratiae elargitione possent oriri, consequentias peritiae concessionis relate ad bonum animarum et pacem conscientiarum restituendam atque de iis eodem voto explicite referat".

e) se il bene spirituale, familiare et sociale, risultante dalla dispensa, a giudizio del Vescovo, possa essere considerato rilevante, adibite anche le debite cautele per evitare la pubblicità relativa alle nuove nozze.

In sintesi, possiamo dire che anche se il matrimonio non è consumato in realtà, ci sono problemi di scandalo.

Per questo motivo, si deve chiedere il certificato di nascita (per capire quando sia nato il figlio in questione, se prima, poco dopo o durante la convivenza matrimoniale), e la dichiarazione del vescovo *de scandalo non timendo*.

In conseguenza, questi casi dovranno essere trattati con grande spirito pastorale, valutando singolarmente ogni fattispecie, evitando ogni faciloneria, e assicurando l'assenza di ogni possibile scandalo, evitando ogni imprudente pubblicità della dispensa.

4.- Fecondazione artificiale

Si tratta dei diversi procedimenti tecnici rivolti a raggiungere il concepimento di un essere umano per via diversa della unione sessuale dell'uomo con la donna⁶.

4.1. Diversi tipi d'inseminazione artificiale

Presupposti sugli elementi necessari: penetrazione: NO - eiaculazione: NO

Esistono due tipi di inseminazione:

a) inseminazione eterologa:

È la tecnica volta a ottenere un concepimento umano attraverso il trasferimento nelle vie genitali della donna dello sperma precedentemente raccolto da un donatore diverso dal marito.

b) inseminazione omologa:

È la tecnica diretta a ottenere un concepimento umano mediante il trasferimento, nelle vie genitali di una donna sposata, dello sperma precedentemente raccolto del marito.

In questi casi (l'infusione di seme, impianto dell'ovulo fecondato fuori, ecc.), cioè la vera e propria fecondazione artificiale, come si spiega subito, è considerata nella Chiesa come illecita.

⁶ Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Istruzione Donum vitae, sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione, risposte ad alcune questioni*, 22 febbraio 1987. L'Istruzione tratta della fecondazione di un ovulo in provetta (fecondazione in vitro) e dell'inseminazione artificiale mediante trasferimento, nelle vie genitali della donna, dello sperma precedentemente raccolto.

4.2. Fecondazione artificiale propria e impropriamente detta

La Fecondazione artificiale propriamente detta sopprime l'atto naturale della copula, cioè, l'elemento unitivo e procreativo. È la fecondazione tanto eterologa come omologa.

La Fecondazione artificiale impropriamente detta, è quella che aiuta alla realizzazione naturale dell'atto coniugale.

La Congregazione della Fede al dubbio: “se si può fare la fecondazione artificiale con la moglie”, risponde: Non è lecito.

4.3. Prassi della Rota Romana

La prassi e la giurisprudenza della Rota Romana sostiene da sempre che la fecondazione ottenuta attraverso l'inseminazione artificiale (manca l' unione sessuale “*modo naturali facta*”) non costituisce copula consumatoria del matrimonio, perciò, i mezzi o meccanismi della inseminazione artificiale propriamente detta devono considerarsi come inoperanti quanto alla consumazione del matrimonio (anche se non ci sia prole).

Tuttavia, la concessione della grazia della dispensa è praticamente negata, perché è considerata come inopportuna, fonte di scandalo e perturbazione morale per i fedeli (*vergeret in destructionem potius quam aedificationem, propter fidelium admirationem vel scandalum, congruis explicationibus non facile precavendum*), in ragione della illiceità che caratterizza la stessa inseminazione artificiale propriamente detta dal punto di vista della dottrina e della morale cattolica, secondo la quale non si permette la fecondazione artificiale nel matrimonio nemmeno mediante elementi attivi del marito (fecondazione omologa), quando tali elementi sono raccolti con procedimenti che sono considerati sostanzialmente sullo stesso piano delle condannate pratiche onanistiche o masturbatorie, o che escludono l'atto coniugale naturale.

La stessa Istruzione *Donum Vitae*, della Congregazione per la Dottrina della Fede, esclude la liceità etica dell'intervento esterno che sostituisca l'atto coniugale (ad esempio, l'inseminazione in provetta).

Non può essere, infatti, ritenuto consumativo l'atto di fecondazione artificiale, perché esclude del tutto che i coniugi pongano un atto unitivo e tutto si consuma in un laboratorio.

L'inseminazione artificiale omologa, come già detto, all'interno del matrimonio non può essere ammessa, da ciò va distinto il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale (normalmente compiuto), ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale.

In sintesi, la Rota Romana sebbene risultino dagli atti del processo *super rato* sufficienti prove a favore della non consumazione del matrimonio, dovuto alla inseminazione artificiale, fa valere il suo giudizio sull'inopportunità della concessione

della dispensa, e la risposta che di solito si dà all'Ordinario del luogo, specialmente quando si sospetta che l'oratore sia impotente, è la seguente:

Non concedi. Orator, si argumenta vel documenta habeat ad nullitatem matrimonii probandam, adeat, si velit, viam iudiciariam.

5.- Difetto del “modo umano”

Presupposti sugli elementi necessari: penetrazione: SÌ - Eiaculazione: SÌ

“*Modo umano*”: NO

Per ottenere una copula unitivo-consumativa non occorre solo la potenza fisica, funzionale e psicologica, ma bisogna che ci sia anche un atto specificamente umano, con tutte le sue componenti affettive, intellettive e volitive; cioè un atto libero e volontario, di autentica autodeterminazione, ed effettuato con intenzione maritale.

Rimane chiaro che la consumazione del matrimonio si perfeziona col primo atto coniugale. Tuttavia è necessario che tale atto coniugale abbia le caratteristiche fisiologiche e psicologiche richieste dalla legislazione vigente e cioè che sia un vero atto umano.

La Congregazione del Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti, nella Plenaria dell'aprile del 1986 stabilì che l'inciso “*modo umano*” (can. 1061, § 1) ispirato da *Gaudium et spes*, n. 48, 49 c), va inteso nel senso che, supposti gli elementi anatomico-fisiologici, occorre vedere se concorrono altri elementi, tutti di ordine psicologico-razionale, ma non per questo meno rilevanti dal punto di vista giuridico, vale a dire:

“Consummatio matrimonii, ut habeatur, oportet ut actus sit humanus ex utraque parte, sed sufficit ut sit virtualiter voluntarius etiamsi sub metu positus, dummodo non violenter exigitus (violentia quidem physica); cetera elementa psychologica quae actum humanum faciliorem vel amabiliorem reddunt non pertinent ad spheram iuris, ne in eadem recipi possunt”.

“Affinché ci sia consumazione del matrimonio è necessario che l'atto sia umano da entrambe le parti, ma è sufficiente che sia virtualmente volontario, purché non sia violentemente richiesto. Gli altri elementi psicologici che rendono l'atto più facile e desiderabile non saranno presi in considerazione”.

a) *Che l'atto consumativo sia un atto umano in se* di entrambe le parti: se la copula non è posta *cum advertentia mentis et libertate voluntatis (virtualmente volontario)* si avrebbe solo un atto esterno, ma non un atto conforme all'uomo come essere libero e conforme al matrimonio cristiano, inteso come atto di reciproca donazione;

b) *Che sia posta senza violenza fisica*: la violenza fisica (stupro), infatti, fa regredire l'*actus humanus*, quale è richiesto che sia l'atto coniugale consumativo, a mero *actus hominis*, per il fatto che la violenza esercitata su una persona toglie la imputabilità

formale dell'atto alla medesima persona, che pure materialmente lo compie, o meglio, lo subisce; ci si potrebbe chiedere se il *metus* o *la vis moralis* possano essere considerate impeditive della consumazione del matrimonio (Per i padri della plenaria, sono virtualmente volontari e quindi consumativi del matrimonio; cf. can. 125, § 2).

c) *Che sia posta con animo maritale*: Se non è effettuata con l'avvertenza della coniugalità – la copula che si ritiene sia fornicazione – non è consumativa del matrimonio, in quanto non è un atto specificamente umano.

Non si compone con l'animo maritale tutto ciò che ha a che fare con il dolo, lo spirito di vendetta o altre motivazioni estrinseche all'atto di donazione di sé. Il tacere una grave malattia sessualmente trasmissibile per il solo motivo di propagare il contagio, il porre la copula per indurre la donna o i suoi familiari al ricatto (specie in alcune culture), ed altre cose simili, non dovrebbero essere ritenuti atti consumativi del matrimonio.

Questa posizione è evidentemente tuziorista, ma penso che non debba essere giudicata come posizione di chiusura ad ulteriori determinazioni.

In verità non sarà facile discernere concretamente gli aspetti, che, nel singolo caso, sarebbero in contrasto con la norma del “*modo umano*”, concependo la consumazione in tutta la sua dimensione, dal punto di vista fisiologico e psicologico:

a) Da un punto di vista fisiologico, la penetrazione del membro virile in vagina con la deposizione in essa dell'eiaculato;

b) Da un punto di vista psicologico, la coscienza sostanzialmente conservata del soggetto (in modo da poter porre un atto umano), nonché la sostanzialmente conservata libertà, particolarmente in rapporto alla coazione fisica⁷.

Recentemente è stato sostenuto un concetto estensivo di consumazione, denominato “esistenziale”, che fa riferimento al raggiungimento di un'effettiva comunione di vita dal punto di vista affettivo, spirituale, religioso. Questo concetto non ha trovato ricezione nella Rota Romana, fra l'altro per la sua intrinseca indeterminazione e per i pericoli che può comportare alla stabilità del vincolo coniugale.

Di fatto, non si è mai accettato un concetto di “consumazione esistenziale” che richieda raggiungere una vera “comunione di tutta la vita” (*consortium totius vitae*), per considerare che il matrimonio è stato consumato.

Prassi della Rota Romana

Non è possibile ancora presentare una prassi sul “*modo umano*” modo necessario per che ci sia un vera e propria consumazione del matrimonio, perché sono scarsi i casi che si hanno presentato fino adesso.

⁷ Cf. CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, Lett. Circ. 20 decembris 1986, in *Comm.* 20 [1988] 78-84.

Ogni modo, è chiaro che quando ci sia stata consumata la coppia dal punto di vista fisiologico e si voglia addurre che il matrimonio non è stato consumato per mancanza del “*modo umano*”, prima di iniziare il processo si dovrà fare la consulta all’Ufficio presso la Rota Romana che si occupa della materia, offrendo la maggior precisione possibile sulle circostanze che impedivano il “*modo umano*” durante tutta la convivenza matrimoniale, e attenersi, una volta ricevuta la risposta, a quanto ci sia indicato per il caso particolare.

Roma, 20 novembre 2024

Mons. Alejandro W. Bunge

Prelato Auditore della Rota Romana